

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

**VISTO** il Regolamento di contabilità D.I. 44/2001 con il quale viene attribuita alle professionali e intellettuali con esperti interni / esterni per particolari attività e/o

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

**VISTO** l'art.40, comma 2, del D.I. 44/2001 con il quale si affida al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in impegno professionale richiesto;

**CONSIDERATA** la necessità di reperire esperti con cui sottoscrivere contratti per attività nel PTOF e/o nei PON 2014-2020;

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

#### EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO CHE FISSA I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

**ART.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE** Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art.40 del D.I. 44/2001 le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte di personale esperto ( liberi professionisti, associazioni culturali, cooperative, centri di formazione professionale

specifico competenza professionale e comunque rientrano nell'ambito della programmazione annuale al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel PTOF e/o nei Progetti PON.

**ART.2 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE** Il Dirigente Scolastico sulla base dei progetti del PTOF e/o PON e relativi finanziamenti individua le attività e/o gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a

durata, il luogo ed il compenso dello specifico incarico da conferire. I criteri di selezione saranno resi pubblici contestualmente alla selezione del bando.

**ART.3 REQUISITI PROFESSIONALI** Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenza in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative siano i seguenti: 1) titolo di studio (Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici); 2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 3) competenze informatiche certificate; 4) iscrizioni in albi professionali specifici per professionale lavorativa nel settore; 6) dichiarazione se libero professionista con

partita IVA o appartenente ad associazioni; 7) dichiarazione dell'esperto che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse.

**ART.4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO** I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono quelli relativi a: 1) CCNL vigente per il personale esperto interno; 2) Linee Guida PON per il personale esperto interno ed esterno (solo per i progetti finanziati con i fondi europei).

**ART.5 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI** Il Dirigente Scolastico determina la scelta e la selezione del contraente mediante la valutazione dei requisiti di cui all'art.3, con

titoli culturali e professionali fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato più giovane.

**ART.6 STIPULA DEL CONTRATTO** Nei confronti dei candidati il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti dal presente Regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto richiedendo copia della copertura assicurativa dell'esperto. Nel contratto dovranno essere indicati oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli: -modalità di pagamento e termine da cui decorre il diritto al pagamento del compenso spettante; -le cause che possono dare luogo alla risoluzione anticipata del contratto; -le indicazioni per un eventuale arbitrato; -la natura giuridica del rapporto occasionale; -l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto; -il contraente è tenuto al rispetto delle norme indicate nel codice della Privacy e riceverà tutte le indicazioni a cui attenersi con le eventuali sanzioni in caso di inadempimento; Il contratto dovrà indicare il luogo dell'attività e l'arco di tempo in cui si svolgerà.

**ART.7 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA** Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lvo 30/3/2001 n.165. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art.53 commi 1-2 D.Lvo 165 e successive integrazioni e modificazioni.